



# La Fattura elettronica della PA



# Fattura elettronica della PA

## Finanziaria 2008: introduce l'obbligo della fattura elettronica nei rapporti con la PA

NORMATTIVA VERBOSI STRIPPARE Come iniziare <http://www.mczila.com/it/firefox/central/> PROLARI NOTE ALL'USO LAVORI PREPARATORI ASSIEME AL TITOLO ASSIEME ALLA STRUTTURA RIFERENZE ARTICOLI

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**DECRETO 3 aprile 2013, n. 55**  
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013)

note:  
Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013

vigenti al 09-12-2013      Testo in vigore dal: 6-6-2013

Articoli

1  
2  
3  
4  
5  
6

ATTIVITÀ REFERIMENTI NUMERATI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E LA SEMPLIFICAZIONE

Allegati

Allegato A  
Allegato A

Allegato B  
Allegato B

Allegato C  
Allegato C

Allegato D  
Allegato D

Allegato E  
Allegato E

Visto il Titolo V della Costituzione;  
Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione;  
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all'Istituto nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche;  
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;  
Vista la legge 23 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo per l'attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;  
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;  
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare

Secondo Il DM 55/2013 Ministeri, **Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale saranno i primi ad adeguarsi entro 12 mesi (art.6 c.2)**



**Dal 6 giugno 2014 queste PA non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea**

**Dal 6 settembre 2014 le stesse non potranno procedere al pagamento dei propri fornitori, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.**

**Per le altre PA (DL n. 66 24 aprile 2014) il termine per l'adozione della FE è anticipato il 31 marzo 2015**



**Circolare interpretativa il 31 marzo 2014** del Dipartimento delle Finanze MEF e del Dipartimento della Funzione Pubblica della PCM, in accordo con AgID e le altre amministrazioni responsabili del progetto "Fatturazione elettronica", che:

- Chiarisce possibili dubbi interpretativi nell'articolo del Decreto n. 55/2013
- Introduce importanti misure relative all'impossibilità di recapito della fattura elettronica

**Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014**, che:

- Anticipa l'obbligo di fatturazione elettronica alle altre amministrazioni al 31/03/2015 (art. 25)
- Inserisce dati obbligatori su file fattura quali CUP e CIG (art.25)
- Impone l'istituzione del registro fattura (art.42)



- **Ufficio di FE assegnato dall'AgID** ai sensi della circolare interpretativa del Dm 55/2013, n. 1 del 31 marzo 2014
  - **Codice Ufficio Univoco:** primi due caratteri sono “UF” (es. UFH45T) assegnato dall'IPA
  - **Nome dell'Ufficio:** “Uff\_eFatturaPA”, assegnato IPA
  - **Data di avvio del servizio di F.E:** valori di default:
    - 6 giugno 2014 per le PA Fase 1 (Dm 55/2013 art. 6 c. 2)
    - 6 giugno 2015 per le PA Fase 2 (Dm 55/2013 art. 6 c. 3)\*
  - **Codice Fiscale dell'Ufficio di F.E.:** 11 caratteri alfanumerici, codice fiscale dell'Amministrazione (nodo padre)
  - **Ultima data validazione C.F.:** ultima data di validazione con anagrafica fiscale

\* 31 marzo 2015 ai sensi del DL 66/2014



# Requisiti della fattura elettronica

- **Autenticità dell'origine** → comprovazione dell'identità del fornitore e della riferibilità della fattura allo stesso attraverso:  
riferimento temporale in fase di emissione (data e ora di emissione)  
la firma elettronica avanzata apposta dall'emittente che garantisce la provenienza della fattura
- **Integrità del contenuto** → immutato dall'emissione alla conservazione delle fatture. La garanzia richiesta è limitata al contenuto, sembrerebbe ammissibile il cambio di formato es. passando da XML a PDF. Unico vincolo → **archiviazione nella forma originale** – cartacea o elettronica- con cui sono state trasmesse o messe a disposizione –
- **Leggibilità del documento** → il documento deve poter essere letto e consultato nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso e conservato



## Conservazione Elettronica dei documenti obbligatori

- Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica in conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell'art. 21,c. 5, D.Lgs n. 82/2005 recante il codice dell'Amministrazione Digitale. Entro 15 gg dalla loro emissione deve essere completato il processo di **conservazione sostitutiva** con apposizione di firma digitale e marca temporale per **almeno 10 anni**.

Il soggetto passivo deve assicurare, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.



# Fattura elettronica nella PA

Decreto MEF 3 Aprile 2013 n. 55

- Le Amministrazioni **IDENTIFICANO** i propri **Uffici** deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal parte del Sistema di Interscambio e ne curano l'inserimento **nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)** – che dovrà essere sempre aggiornato in merito agli Uffici - in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche.
- Le Amministrazioni completano il caricamento egli Uffici **entro 3 mesi dalla decorrenza degli obblighi**
- I codici IPA degli uffici sono consultabili su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)



# Fattura elettronica nella PA

D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55

- Il MEF rende disponibile, gratuitamente, sul proprio portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) alle imprese abilitate al MEPA fornitrici delle P.A. strumenti di supporto informatici per la generazione e la conservazione delle fatture elettroniche, nonché servizi di comunicazione con il Sistema di Interscambio.
- Gli operatori economici possono, attraverso accordi tra le parti, avvalersi di **intermediari** per la trasmissione, conservazione e archiviazione della fattura elettronica, mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'emittente la fattura nei confronti delle PA



# Fattura elettronica nella PA -passaggi-

D. MEF 3 Aprile 2013 n. 55

- Il fornitore predispone la fattura
- Il fornitore o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di questo appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura
- Il fornitore o il terzo delegato, trasmette la fattura al SDI per mezzo dei canali specificati nel regolamento
- Il SDI inoltra al destinatario o terzo ricevente di cui il destinatario si avvale, la fattura attraverso i canali previsti. Se il codice del destinatario indicato in fattura non risulta corretto, il SDI invierà l'esito negativo esplicativo al mittente
- Tutti i canali di trasmissione prevedono dei **messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione consistenti in ricevute di consegna della fattura elettronica o notifiche di scarto o di mancata consegna** tra tutti e i tre soggetti.